

N. R.G. 1/███ piano del consumatore



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

(art. 12-bis L. 3/2012)

Il Giudice delegato

Visto il piano del consumatore presentato, ai sensi della L. 3/2012, da ████

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 II comma nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott. ████ cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Piacenza;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione;

che solo un creditore ha fatto pervenire osservazioni dichiarando la propria contrarietà all'omologazione del piano, con contestazione tuttavia assolutamente generica;

che non risultano dunque circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi. Il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n. 3/2012;

PQM

omologa il piano del consumatore proposto da ████, come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. depositati in atti;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, né possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito del Tribunale di Piacenza a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si **comunichi** all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Così deciso in Piacenza, il [REDACTED]

Il Giudice

([REDACTED]

Provvedimento depositato in data successiva non essendo andato a buon fine il precedente deposito per disservizio del sistema telematico, e rinvenuto solo a seguito di segnalazione della Cancelleria